

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORRE

Eurnova S.p.A. (c.f./P.IVA: 09810631003), corrente in Roma (c.a.p.: 00198), Via Po n. 48, in persona della dott.ssa Flavia Parnasi, sua amministratrice e legale rappresentante *p.t.* per la carica, qui assistita, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Prof. Valerio di Gravio (c.f.: DGR VLR 58M22 H501Z – p.e.c.: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org – fax: 06.90275081), Giuseppe Ciaglia (c.f.: CGL GPP 66E29 H501I – p.e.c.: giuseppeciaglia@ordineavvocatiroma.org – fax: 06.85304429) e Francesco Caso (c.f.: CSA FNC 63E12 L049R – p.e.c.: francesco.caso@legalmail.it – fax: 06.85304429), con domicilio fisico eletto, col secondo dei detti difensori, nel suo studio, in Roma, Via Dora n. 2, giusta mandato alle liti

CONTRO

Roma Capitale, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante per la carica;

Roma Capitale – Assemblea Capitolina, in persona del suo Presidente *p.t.*;

Roma Capitale – Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, in persona del suo Direttore *p.t.*, responsabile per l'Ufficio;

E NEI CONFRONTI DI

Associazione Sportiva Roma S.p.A. (c.f.: 03294210582 | P.IVA.: 01180281006), in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma (c.a.p.: 00128), al Piazzale Dino Viola n. 1 (asromaspa@legalmail.it);

CPI Tor di Valle S.p.A. (C.F./P.I. 03873000131), con sede legale in Erba (CO), Via Pian dell'Erba, n. 5, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*. (cpitordivallesrl@legalmail.it)

PER L'ANNULLAMENTO

della **Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 21 luglio 2021, n. 75** – pubblicata all'Albo pretorio comunale il 04.08.2021, e notificata alla Soc. ricorrente il 07.09.2021 – avente ad oggetto “**Progetto del Nuovo Stadio in località Tor di Valle presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 304 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.: Provvedimento di autotutela ai sensi del Capo IV bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. espressione del potere implicito della P.A., Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 di “Conferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor**

di Valle di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicate nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti inclusa la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenti – comunque denominati ed ancorché non cognitivi – se ed in quanto illegittimi e lesivi, per quanto qui d’interesse e ragione

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA, EX ART. 30 C.P.A.

dell’Amministrazione capitolina a risarcire il danno così cagionato alla Soc. ricorrente, da liquidarsi in suo favore nei termini e nelle misure meglio di seguito specificati.

OVVERO, IN SUBORDINE

nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità della gravata Del. Ass. Cap. n. 75/2021, per l’accertamento del diritto della Soc. ricorrente a vedersi corrispondere e liquidare l’indennizzo previsto dall’art. 21-*quinques*, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’entità che, di seguito, verrà puntualmente indicata e comprovata.

* * * * *

1. La deliberazione gravata col presente ricorso rappresenta l’atto finale – o, almeno al momento, l’ultimo atto – assunto da Roma Capitale in un’annosa vicenda che – seppur ben nota a tutte le Parti del presente giudizio, oltre che variamente assurda, negli anni, agli onori della cronaca – non è qui possibile omettere di ripercorrere.

2. Eurnova S.p.A. – odierna ricorrente – è **l’unico** soggetto promotore dell’intervento per la realizzazione, in loc. Tor di Valle, di un nuovo Stadio per la città di Roma.

A tal fine, la ricorrente, ai sensi della L. n. 147/2013, formulava a Roma Capitale la relativa proposta progettuale con il coordinamento ed il monitoraggio di Protos S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A., corredandola con la formale adesione della A.S. Roma, così impegnatasi, quale soggetto sportivo fruitore dell’impianto per un periodo di trent’anni, sotto l’unica condizione risolutiva del “*mancato ottenimento della dichiarazione di «pubblico interesse» per il Progetto Stadio da parte del Comune di Roma, entro i termini previsti dalla Nuova Legge Stadi, come eventualmente prorogati*” (così testualmente prevede l’art. 3 dell’atto d’impegno, stipulato il 26.05.2014 tra A.S. Roma S.p.A., A.S. Roma SPV LLC e la Soc. ricorrente – lo si veda nel corpo dell’all. 1).

Peraltro, va qui subito puntualizzato che la A.S. Roma non era, né è mai stata ad alcun titolo, contitolare o compartecipe dell'iniziativa progettuale di Eurnova S.p.A., né è membro di alcuna compagine – in qualsivoglia forma ipotizzata – di cui sia parte la Soc. ricorrente.

3. In data 26.05.2014, Eurnova S.p.A predisponeva, ai sensi dell'art. 1, comma 304, lett. a) della citata L. n. 147/2013, lo Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio, in loc. Tor di Valle, a valere quale Progetto Preliminare, corredato col predetto impegno di A.S. Roma (**all. 1**); il tutto, acquisito da Roma Capitale, in data 29.05.2014, al prot. 82424.

L'Assemblea Capitolina, esaminata la proposta di Eurnova, con Del. n. 132 del 22.12.2014, la dichiarava di pubblico interesse ai sensi della L. n. 147/2013.

Venivano quindi avviate, dalla Soc. ricorrente, le complesse attività volte alla definizione del progetto definitivo del programma di interventi, privati e pubblici (si consideri che, solo in termini di opere pubbliche, erano previsti interventi per oltre 195 milioni di €), connessi con l'impianto.

All'esito del compimento di tale assai impegnativa attività, il 30.05.2016, Eurnova S.p.A. depositava, agli atti dell'Amministrazione Capitolina e della Regione Lazio, la documentazione costituente il **Progetto Definitivo** delle opere del nuovo Stadio.

La Regione Lazio, con nota prot. 457094 del 12.09.2016, indicava quindi – ex art. 1, comma 304, L. n. 147/2013, ed ex art. 14-ter, L. n. 241/1990 – la Conferenza di Servizi deputata all'esame del progetto definitivo, in seno alla quale venivano – però – espressi taluni rilievi e richieste di modifica.

A quel punto, la nuova Amministrazione della Città, insediatasi a seguito delle elezioni del 2016, adottava una serie di atti chiedendo al proponente di rivedere profondamente il progetto nel senso di ridurne sensibilmente l'impatto, soprattutto degli interventi privati a compensazione degli ingenti investimenti previsti (prescrivendo, infine, con la D.G.C. n. 48 del 30.03.2017 (**all. 2**), una sensibile riduzione delle volumetrie private, ad esempio abbattendo del 50% la SUL del c.d. "business park").

Al fine di ottemperare alle indicazioni della Conferenza di Servizi, e volendo adeguarsi alle prescrizioni impartite da Roma Capitale con la già citata D.G.C. 30.03.2017, n. 48, e con la Memoria di Giunta comunale del 12.05.2017, la Soc. ricorrente rimodulava incisivamente il progetto, che – così adeguato – veniva nuovamente sottoposto al vaglio dell'Assemblea Capitolina, la quale, con D.A.C. 14.06.2017, n. 32 (**all. 3**), confermava, ex

art. 1, comma 304, lett. a), L. n. 147/2013, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta per la realizzazione del Nuovo Stadio in località Tor di Valle, in variante al PRG vigente, (già resa con D.A.C. n. 132/2014, ed ora ribadita con D.A.C. n. 32/2017, nell'assetto rimodulato alla luce del mutato quadro delle condizioni e degli obiettivi prioritari indicati da Roma Capitale nella ridetta D.G.C. n. 48/2017).

4. Eurnova S.p.A., quale soggetto proponente, procedeva quindi a presentare il nuovo Progetto Definitivo dell'impianto alla Regione Lazio, che – con nota prot. 461572 del 15.09.2017 – riconvocava la Conferenza di Servizi, i cui lavori si svolgevano nelle sedute del 29.09.2017, 24.11.2017, 4.12.2017 e 5.12.2017.

In seno all'anzidetta Conferenza venivano acquisiti i positivi pareri di tutti gli Enti interessati; dacché, la Regione Lazio – con Determinazione Dirigenziale n. G18433 del 22.12.2017, della competente Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità (**all. 4**) – formalizzava la positiva conclusione della Conferenza e, con nota prot. 1624 del 02.01.2018 (**all. 5**), trasmetteva a tutti i Rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti la favorevole Determinazione finale, di approvazione del predetto progetto definitivo, avente effetto d'adozione di variante allo strumento urbanistico generale.

Di conseguenza, quell'atto, comportante variante urbanistica, veniva pubblicato, in data 12 aprile 2018, all'Albo pretorio al fine di eventuali osservazioni, che – ne dà espresso atto, alle pag. 5 e 6, la gravata D.A.C. n. 75/2021 – venivano acquisite e controdedotte.

Seguiva, negli anni 2019 e 2020, una serie di articolate attività tecnico-istruttorie, in prevalenza svolte dagli Uffici comunali – su cui non occorre dilungarsi, poiché non rilevanti ai fini del presente contenzioso (ma che sono richiamate nei “Considerato”, alle pag. da 5 a 7, della gravata Deliberazione) – volte ad implementare, nell'ambito di Tor di Valle, le opportune interconnessioni con le reti di trasporto pubblico, anche alla luce delle prescrizioni impartite alla P.A. dalla predetta Conferenza di Servizi.

In tale periodo, peraltro – ed anche di questo dà atto la deliberazione impugnata, a pag. 8 – si svolgeva una sorta di processo di revisione interna dell'intero procedimento, volta alla “*verifica tecnico-amministrativa di tutto il procedimento fino a tale momento svolto, conclusa con la Relazione prot. QI 157473 del 10 ottobre 2019 a firma del Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica*”.

5. Nell'agosto 2020, veniva quindi recapitato – ad Eurnova e ad A.S. Roma – uno

schema d'atto d'obbligo (**all. 6** – unilateralmente elaborato, si apprende dalla gravata D.A.C., da un non meglio definito “gruppo di lavoro” istituito dalla Sindaca), in cui la Soc. ricorrente e la Controinteressata sono declinate alla stregua di soggetti legati da una qualche imprecisata ed inesistente forma di raggruppamento nella titolarità del progetto, da loro pretendendosi l'assunzione immediata di ingentissimi impegni e la prestazione di consistentissime garanzie patrimoniali, invero del tutto indebiti ed impropri non foss'altro perché imposti ancor prima del perfezionamento dell'effetto di variante al P.R.G. e ben prima della progettazione esecutiva occorrente al rilascio dei titoli edilizi.

Eurnova S.p.A. – dopo un intenso scambio di corrispondenza con la P.A. (cfr. nota DPAU prot. QI 89549 del 12.08.2020; nota DPAU prot. QI 112899 del 13.10.2020; nota DPAU prot. QI 60099 del 27.03.2021; nota Eurnova 01.03.2021; nota Eurnova 23.04.2021 - **all.ti da 7 a 11**) – apprendeva del tutto fortuitamente dell'avvenuta adozione della Del. G.C. n. 63 del 28 maggio 2021 (**all. 12**), portante una proposta all'Assemblea capitolina – in larga parte coincidente, ed in concreto trasfusa nella D.A.C. n. 75/2021, qui impugnata – con cui, in sostanza, si sosteneva la necessità di revocare la dichiarazione di pubblico interesse, pronunciata nel 2014 e rinnovata nel 2017, sul progetto del Nuovo Stadio di Roma a Tor di Valle, ritenendo – la Giunta – di doversi a ciò procedere, in quanto:

- con note assunte da Roma Capitale al prot. QI/57193 del 21.03.2021, ed al prot. QI/37258 del 26.02.2021, la A.S. Roma aveva dichiarato che *“i precedenti impegni e discussioni non sono mai stati vincolanti e/o, comunque, non possono più ritenersi efficaci, vincolanti e/o attuali, incluso l'accordo sportivo del 2014 concluso in ottemperanza all'art. 1, comma 304, della Legge n. 147/2013”*, affermando di non intendere più ricoprire il ruolo di soggetto utilizzatore dell'erigendo Nuovo Stadio di Tor di Valle, e chiedendo a Roma Capitale *“di adottare le misure necessarie od opportune per estinguere definitivamente il procedimento relativo al Progetto e revocare tutti gli atti sin qui adottati”*;
- quanto ad Eurnova S.p.A., la pretesa criticità veniva invece rinvenuta nella giuridica disponibilità di parte dell'area d'intervento, poiché – con nota del 5.10.2020, prot. QI/108946 – il Custode Giudiziario, nominato dal Tribunale di Roma nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 1880/2018 (relativa a quota di terreno e sovrastante “Ippodromo di Tor di Valle”), aveva informato Roma Capitale che

“l’immobile non è nella libera disponibilità della proprietaria Eurnova SpA essendo soggetto a vincolo pignoratizio [...]”.

Stante l’evidente erroneità ed irragionevolezza – nonché i palesi sviamenti, in fatto ed in diritto – della proposta di revoca deliberata dalla Giunta, l’odierna ricorrente, il 16 giugno 2021, interponeva articolate osservazioni, a cui qui integralmente si rinvia e ci si riporta, che saranno trasfuse in apposite specifiche doglianze avverso l’impugnata D.A.C. n. 75/2021, poiché essa, come detto, ne recepisce e fa proprio l’impianto motivazionale. Con un’unica – ma relevantissima – omissione, risultando di fatto espunto, dalla motivazione della gravata D.A.C., ogni concreto riferimento al presunto, ma invero inesistente, inadempimento di Eurnova: l’asserita indisponibilità delle aree ove realizzare l’impianto.

Dacché, nei confronti della Soc. ricorrente, la deliberazione gravata assume tutti i connotati di un ingiustificabile ed inammissibile ripensamento, esclusivamente basato sulla diversa valutazione da parte di un soggetto privato (la A.S. Roma) dei propri interessi.

6. La ridetta proposta di delibera approdava, quindi, innanzi alle competenti Commissioni Consiliari Permanenti, per l’espressione dei prescritti pareri obbligatori.

Senonché – di certo rispetto all’operato della Commissione Permanente VIII *“Urbanistica”* pronunciatisi nella seduta del 16 giugno 2021, ma, per quanto è dato sapere (essendosi riunita in seduta riservata il 24 giugno 2021), anche rispetto all’operato della Commissione Permanente X *“Sport, Benessere e Qualità della Vita”* – risulta che i pareri di detti Organi sono stati espressi in carenza dei prescritti *quorum*, strutturale e deliberativo, imposti dall’art. 90 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Roma Capitale, di cui alla Del. Cons. Com. Roma 25.06.2002, n. 100, da ultimo modificato con D.A.C. n. 75 del 3 giugno 2020 (**all. 13**).

Peraltro, Eurnova S.p.A. – con la nota del 30.06.2021 – aveva attenzionato l’Assemblea Capitolina anche in relazione alle suindicate criticità, senza che però a ciò venisse dato alcun peso o riscontro; e finanche nella delibera qui gravata, non v’è traccia o menzione della questione, né risulta essere stata svolta alcuna verifica delle predette circostanze.

7. Si giunge, quindi, alla gravata D.A.C. n. 75/2021 – assunta dall’Assemblea Capitolina il 21 luglio 2021, in seconda convocazione, essendo mancato il numero legale richiesto per la validità della prima convocazione assembleare – che, nel solco motivazionale della

proposta della Giunta capitolina (resa con Del. G.C. n. 63/2021), delibera:

“– *in via preliminare:*

- *di prendere atto della improcedibilità dell'iter avviato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 per cause e fatti non ascrivibili all'Amministrazione capitolina;*
- *di ritirare, conseguentemente, la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017;*
- *di prendere atto del mutamento dello scenario della situazione di fatto e di diritto venutasi a verificare e così come ampiamente descritta in premessa, non prevedibile al momento dell'adozione della dichiarazione di pubblico interesse;*
- *di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 di e tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, inclusa la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014;*
- *di non ritenere sussistenti condizioni per il riconoscimento di indennità a favore dei privati, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, atteso che la revoca qui disposta è conseguenza di fatto imputabile alla compagine del proponente;*
- *di dare mandato ai competenti Uffici capitolini, di concerto con l'Avvocatura Capitolina, di avviare i più opportuni procedimenti volti alla valutazione e quantificazione di ogni eventuale pregiudizio in danno dell'Amministrazione capitolina determinato dal mutamento della situazione di fatto e al conseguente avvio delle eventuali azioni risarcitorie a favore di Roma Capitale*

L'impugnata deliberazione assembleare di revoca è, *ictu oculi*, illegittima, essendo l'esito di un procedimento palesemente viziato, oltre che gravemente lesiva per la Soc. ricorrente, la quale, quindi, qui deve chiederne l'annullamento – salva comunque ogni azione e richiesta di ristoro del danno patito – o, nella subordinata e denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere legittimo l'atto così impugnato, volendo sentirsi riconoscere il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 21-*quinques*, comma 1, L. n. 241/1990, nella misura appresso indicata, specificata e comprovata, giacché *in toto* indebitamente negata dall'intimata Amministrazione comunale.

Ciò, in forza ed in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. Preliminarmente, va fatta chiarezza in ordine al potere azionato dall'Assemblea capitolina con la deliberazione impugnata, per come tipizzato e denominato nello stesso atto impugnato, che dispone “*di ritirare [...] la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 [...]*” e, in via ulteriore e concorrente, “*di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 [...]*”, motivando tale revoca in ragione “*del mutamento dello scenario della situazione di fatto e di diritto venutasi a verificare [...], non prevedibile al momento dell’adozione della dichiarazione di pubblico interesse della proposta*”.

Al netto della ambiguità dei termini usati dall'Amministrazione nella deliberazione, occorre ricondurre il potere esercitato nell'ambito di una delle ipotesi di ritiro legalmente tipizzate. Non potendo trattarsi di esercizio del potere di annullamento *ex art. 21-nonies* della legge sul procedimento, essendo la procedura sin qui condotta pienamente legittima, come ripetutamente attestato ed affermato dall'Amministrazione intimata, deve necessariamente trattarsi di ipotesi di revoca *ex art. 21-quinquies*, L. n. 241/1990.

Ciò riduce – com'è noto – l'ampiezza del sindacato di legittimità riconosciuto al G.A. alle sole ipotesi di violazione di legge e di palese irragionevolezza ed illogicità della motivazione, ma non incide affatto sull'ampiezza di detto sindacato in ordine al fatto che l'atto di revoca – seppur, in sé, ampiamente discrezionale – debba comunque conseguire ad un *iter* procedimentale esente da vizi.

Ciò premesso, come rammentato, l'impugnata D.A.C. n. 75/2021 promana da una proposta di Giunta Capitolina (la D.G.C. n. 63/2021), perciò trovando applicazione l'art. 51 del Regolamento del Consiglio comunale (di cui alla D.C.C. n. 100 del 25.07.2002, da ultimo modificato con D.A.C. n. 75 del 03.06.2020), a mente del quale “Le proposte di deliberazione, di iniziativa del Sindaco o della Giunta sono trasmesse, dal Sindaco o dall'Assessore competente, al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle tempestivamente alle competenti Commissioni Consiliari prima dell'esame da parte del Consiglio. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, salvo richiesta di

proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Nei casi d'urgenza il Sindaco e la Giunta possono chiedere al Presidente del Consiglio di assegnare alle Commissioni un termine ridotto comunque non inferiore a ventiquattro ore. Il Consiglio Comunale può sospendere l'esame di quelle proposte non trasmesse per motivi di somma urgenza all'esame della Commissione, incaricando il Presidente del Consiglio della trasmissione e della fissazione dei termini per l'espressione del parere. Decorso il termine assegnato si prescinde dal parere".

La norma prescrive, dunque, che i pareri delle competenti Commissioni Consiliari sulle proposte di deliberazione formulate dalla Giunta sono obbligatori e da assumersi prima dell'esame della proposta deliberativa da parte dell'Aula consiliare; l'Assemblea è legittimata a prescindere da detti pareri solo ove non vengano resi nei termini previsti dal citato art. 51.

Tuttavia, ciò comporta che quei pareri – a prescindere dal loro contenuto – intanto potranno dirsi legittimamente espressi – e quindi validamente assumibili agli atti dell'Aula – in quanto l'organo che li esprime si sia validamente costituito ed abbia operato nella pienezza delle proprie potestà.

Sotto tale profilo, rileva l'art. 90, comma 7, del già citato Regolamento del Consiglio comunale, per cui *“Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei componenti [...]”* (ossia, almeno 4 consiglieri, essendo fissato in *“dodici Consiglieri”* dall'art. 87, comma 2, dello stesso regolamento il numero dei suoi componenti), precisando che: *“Le sedute delle Commissioni devono rimanere aperte per il tempo strettamente necessario alla trattazione del loro oggetto”* e che *“Le sedute, in ogni caso, devono ritenersi chiuse alla prima mancanza del numero legale”* (ultima alinea dell'art. 90, comma 7, come modificata con D.A.C. n. 3/2015).

Questi essendo i presupposti sanciti dal regolamento ai fini del legittimo funzionamento delle Commissioni consiliari, risulta – invece – che, alla seduta del 16.06.2021 della Commissione Permanente VIII *“Urbanistica”* (da appello nominale iniziale) n. 2 membri erano assenti e n. 10 presenti; tuttavia – al momento della votazione sulla proposta di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di cui è causa – ben 7 consiglieri avevano già dichiarato di abbandonare la seduta (essendo stata respinta la loro richiesta di acquisire, prima di ogni decisione, specifici chiarimenti sulla legittimità della

proposta di deliberazione, dall'Avvocatura capitolina e dal Segretariato Generale, invitati alla seduta ma non comparsi).

Dacché, essendo rimasti presenti solo 3 membri della Commissione ed essendo di certo venuto meno il numero legale, il Presidente avrebbe dovuto prenderne atto e dichiarare sciolta la seduta della Commissione. Invece, del tutto inopinatamente ed in modo palesemente irregolare, la votazione (dei soli 3 membri residui) si svolgeva ed il parere veniva (altrettanto illegittimamente) approvato.

Mutatis mutandis, da organi di stampa s'è appreso che pure la Commissione Consiliare Permanente X "*Sport, Benessere e Qualità della Vita*" – riunitasi sullo stesso argomento, a porte chiuse e senza verbalizzazione, il 24.06.2021 – non avrebbe raggiunto il numero legale minimo di 4 membri, essendo risultati presenti solo in 3, su un totale di 12 convocati.

A comprova di queste – ed altre – circostanze, tutte direttamente rilevanti a fini di causa, la Soc. ricorrente ha chiesto alla P.A. intimata formali riscontri documentali, con istanza d'accesso datata 20.09.2021 (**all. 14**), presentata a mezzo p.e.c. e ad oggi non evasa, rispetto alla quale – con ogni salvezza di eventuali motivi aggiunti – sin d'ora **la Soc. ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 116 C.p.A., che l'intestato TAR ordini a Roma Capitale – in via istruttoria, od in accoglimento dell'anzidetta istanza – di produrre e rendere accessibili tutti gli atti con essa richiesti, fornendone pertanto copia, come con l'anzidetta istanza espressamente domandato.**

Peraltro, quanto alla seduta della Commissione Consiliare Permanente X "*Sport, Benessere e Qualità della Vita*" – riunitasi, lo si è detto, in data 24.06.2021, a porte chiuse e, come riferito da organi di stampa, senza verbalizzazione – comunque dovrà essere osteso alla Soc. ricorrente il prescritto verbale sintetico di cui all'art. 91, comma 2 – intitolato "*Pubblicità delle sedute*" – del ridetto Regolamento del Consiglio comunale, a mente del quale, "*Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario della Commissione, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate*". Parimenti, andrà ostesa pure la prescritta "*determinazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti*", imposta dal citato art. 91, comma 1, ove la Commissione "*decida di adunarsi in seduta segreta*", potendolo disporre solo se sia necessario "*per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese*"; e ciò anche in considerazione del fatto che non si coglie – e si attende di conoscere – quali

esigenze di “*tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese*” possano aver giustificato la celebrazione di quella seduta in forma segreta.

Le palesemente irregolari modalità di assunzione di quei pareri, li inficia di nullità, *ex art. 21–septies*, l. n. 241/1990. In altri termini, il vizio ora denunciato – riguardato rispetto alla composizione dell’organo ed alle modalità di espressione del voto – inficia la stessa esistenza (in senso giuridico) dell’organo collegiale e del potere deliberativo attribuitogli dalla norma: mancando il *quorum* costitutivo e deliberativo, non è, infatti, inficiata solo la legittimità della deliberazione assunta ma finanche la sua giuridica esistenza, non potendo dirsi costituito l’organo che quella delibera ha reso.

Va da sé che la denunciata nullità dei suddetti pareri, obbligatori per quanto disposto dal Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea, refluisce, in termini di illegittimità derivata, sulla gravata D.A.C. n. 75/2021 che va, pertanto, annullata in quanto assunta in chiara **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 51, 87. 90 E 91 DEL REGOLAMENTO SUL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA CAPITALE, APPROVATO CON D.C.C. N. 100 DEL 25 LUGLIO 2002, COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.A.C. N. 75 DEL 3 GIUGNO 2020, NONCHÉ IN PALESE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO.**

II. In ogni caso, anche al di là dei vizi formali che ne inficiano la legittimità, la D.A.C. n. 75/2021 si caratterizza per molteplici macroscopiche erroneità ed ulteriori profili di grave illegittimità.

Come anticipato in fatto, la deliberazione impugnata – ripercorsi gli articolati passaggi dell’*iter* procedimentale e richiamati gli estremi del copioso, ed a tratti frenetico, carteggio intercorso con le parti negli ultimi mesi – assume (cfr. pagg. da 9 ad 11 della deliberazione) a suo fondamento due circostanze:

- 1) il sopravvenuto “disinteresse” di A.S. Roma a tener fede all’impegno – assunto in sede di proposta progettuale – quale soggetto sportivo fruitore prevalente dell’erigendo impianto, il cui venir meno comporterebbe la necessaria caducazione del procedimento in parola;
- 2) seppur con minor convinzione ed in modo meno diretto della proposta di cui alla D.G.C. n. 63/2021, la presunta sopravvenuta indisponibilità, da parte di Eurnova

S.p.A., di talune aree interessate dal progetto, oggetto di procedura esecutiva immobiliare, che renderebbe incerta la possibilità, per la Soc. ricorrente, di disporre giuridicamente.

Entrambi tali rilievi sono, invero, palesemente erronei ed infondati – sia in fatto che in diritto – per le seguenti ragioni.

II.1.– Sul ruolo del soggetto sportivo, fruitore prevalente dell'erigendo impianto.

Quanto al ruolo della società sportiva utilizzatrice nel procedimento di realizzazione dell'impianto sportivo – fermo quanto si dirà appresso in merito ad alcune recenti novità legislative – appare di perlomeno dubbia legittimità e ragionevolezza l'aver ritenuto che l'adesione all'iniziativa del soggetto sportivo fruitore dell'impianto, possa costituire elemento essenziale al prosieguo del procedimento, al punto che un ripensamento di quel soggetto privato possa essere legittimamente considerato elemento sufficiente a far venir meno la dichiarazione d'interesse pubblico dell'infrastruttura (in specie, resa per ben due volte, da due differenti consiliazioni), così privando la collettività di una importantissima infrastruttura.

E ciò, almeno per le seguenti ragioni:

a) in primo luogo, il soggetto sportivo – nello schema delineato dai ridetti commi 304 e 305 dell'art. 1, L. n. 147/2013 – non riveste alcun ruolo nella progettazione, nel finanziamento e nella realizzazione dell'opera, e neanche nell'attività di successiva manutenzione dell'impianto, essendo tutti gli anzidetti oneri posti in capo al solo soggetto promotore;

b) il rispetto degli impegni assunti dal promotore è assistito – per espressa previsione dell'art. 1, comma 304, lett. b), L. n. 147/2013 – dalle stesse garanzie previste dal d.P.R. n. 207/2010 per la realizzazione di opere pubbliche, mentre nessuna garanzia è prevista, dalla L. n. 147/2013, a carico del soggetto sportivo, a fronte dell'impegno da questi assunto a fruire dell'impianto; il che è sintomatico dell'accessorietà di detto impegno e della sua sicura non essenzialità, almeno ai fini del prosieguo del procedimento;

c) anche alla luce di ordinari canoni di ragionevolezza, è palese che nessun soggetto sportivo può assicurare il rispetto di un tale impegno – vieppiù ove protratto per un tempo lunghissimo (in specie, trent'anni) – poiché la necessità, ed ancor prima la stessa possibilità, di fruire in via prevalente di un primario impianto sportivo è direttamente legata al

conseguimento, da parte del soggetto fruitore, di una serie di risultati sportivi sicuramente non opzionabili per il futuro, men che mai per un arco di tempo così lungo.

Tutto ciò trova indiretta, ma esplicita, conferma nello stesso schema di convenzione per l'attuazione del progetto predisposto da Roma Capitale in data 21.07.2020, da stipularsi tra l'Amministrazione ed Eurnova S.p.A., ove, già in premesse, si precisa che la A.S. Roma *“Interviene non in quanto Parte sostanziale del costituendo rapporto convenzionale, ma nella qualità di società sportiva utilizzatrice prevalente dell'impianto, e quindi per adesione e presa d'atto dei contenuti di quanto appresso e per opportuna conoscenza del rapporto convenzionale e conferma e rinnovo della costituzione per una durata di anni trenta, di un vincolo di strumentalità fra l'impianto sportivo e la AS Roma S.p.A. in quanto primaria società sportiva”*.

È, quindi, indiscutibile che la stessa Amministrazione capitolina – pur senza averne poi tratto le dovute conseguenze – dà conto di aver compreso quali siano il ruolo e l'esatta qualificazione del soggetto sportivo fruitore dell'impianto – di certo importante, ma comunque accessorio e senz'altro non essenziale, almeno all'utile prosecuzione del procedimento – tanto da ritenerlo estraneo alla convenzione attuativa dell'intervento, espressamente affermando, nelle premesse dell'atto, che il soggetto sportivo non è Parte della convenzione ma la sottoscrive solo per presa d'atto e conoscenza del rapporto convenzionale che, invece, avrebbe legato la sola Soc. ricorrente e Roma Capitale.

Ad indubbia conferma del ruolo complementare ed accessorio rivestito dalla soc. sportiva nel procedimento volto all'approvazione di progetti per la realizzazione di tali impianti, si ha anche che – come ampiamente e ripetutamente evidenziato alla P.A. intimata nel corso del contraddittorio procedimentale – i commi 304 e 305 della L. 27.12.2013 n. 147, sono stati entrambi abrogati dall'art. 12, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, che – al suo Capo II° – ha ridefinito, con assai maggiore linearità e chiarezza, il procedimento da seguirsi ai fini dell'ammodernamento e della realizzazione di impianti sportivi, nonché meglio definendo i ruoli dei soggetti coinvolti.

Per quanto qui interessa, l'art. 4 del d.lgs. n. 38/2021 (che, nei contenuti, sostituisce i predetti commi 304 e 305), dispone che, *“il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, **anche** di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici*

dell'impianto", la sua proposta d'intervento.

La nuova norma codifica, quindi, l'intesa con una o più società sportive – che s'impegnino a fruire dell'impianto – quale elemento procedimentale del tutto eventuale e nient'affatto necessario; e ciò, lo si dirà subito appresso, anche a prescindere dall'immediata, o postergata, applicabilità al caso di specie della sopravvenuta disposizione.

La *ratio* della norma è, infatti del tutto evidente (e, potremmo dire, immanente al procedimento, avendola la novella legislativa solo esplicitata): non si può condizionare all'impegno di utilizzare l'impianto da parte di una società sportiva la decisione in merito alla sua realizzazione. Uno stadio di rilievo comunale è opera di primario interesse pubblico e tale interesse va riguardato rispetto alle oggettive esigenze della città e non alle – intrinsecamente mutevoli – esigenze di una società sportiva (che, come è palese, può essere declassata, può fallire, può cessare la propria attività in ogni momento e per una serie infinita di ragioni).

Cosa sarebbe avvenuto, infatti, se la A.S. Roma fosse fallita dopo che l'impianto era stato realizzato e durante il periodo in cui si era impegnata ad utilizzarlo? Lo si sarebbe forse dovuto dismettere o demolire?

Dacché, l'impugnata D.A.C. n. 75/2021, nel pretendere di giustificare la revoca della dichiarazione d'interesse pubblico alla realizzazione del Nuovo Stadio col venir meno dell'impegno assunto da A.S. Roma, è irragionevole prima ancora che illegittima.

Quanto, poi, all'obiezione per cui del d.lgs. n. 38/2021 il Legislatore avrebbe differito l'entrata in vigore – avendone, in realtà, con l'inserimento dell'art. 12-*bis*, solo differito l'applicabilità: "*Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023*" – di modo che se ne potesse semplicemente prescindere, questa è confutata, innanzi tutto, dai principi generali dell'ordinamento; infatti, *ex art.* 11 delle Preleggi, ed in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., anche "*il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l'atto terminale, ovvero l'atto che conclude una autonoma fase del procedimento, viene adottato*" (cfr., Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2020, n. 1199; *id.*, 6 dicembre 2018, n. 8348; *id.*, sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583).

Di conseguenza, l'impugnata D.A.C. n. 75/2021 avrebbe dovuto – almeno nei termini

appresso chiariti – tener conto delle sopravvenute disposizioni di cui al d.lgs. n. 38/2021, in doverosa applicazione del suddetto principio, non potendo operare quale valida esimente l’art. 12-*bis* che si è limitato a posticipare il momento a partire dal quale “*si applicano*” le relative disposizioni.

È, infatti, evidente che “*vigenza*” ed “*applicabilità*” di una norma – pur rinviando ad effetti solitamente contestuali nel loro manifestarsi – non sono sinonimi giuridici, declinando due connotati ben distinti di una previsione normativa: la *vigenza* della norma indica, infatti, l’avvenuto espletamento – da parte del dispositivo normativo – dell’intero *iter*, formale e sostanziale, richiesto ai fini del suo ingresso nell’ordinamento giuridico; l’*applicabilità* della norma ne designa, invece, l’idoneità ad assurgere a concreta regola *iuris* nella definizione delle fattispecie da essa previste.

Ove, quindi, un dispositivo normativo entri in vigore, ma – per volontà dello stesso Legislatore – non sia immediatamente applicabile (come accade per effetto del citato art. 12-*bis*, d.lgs. n. 38/2021), ne discenderà che quella norma – pur non potendo valere da subito quale regola *iuris* del caso concreto – costituirà, senz’altro ed immediatamente, esplicita manifestazione della volontà del Legislatore ed estrinsecazione della *ratio legis* che vi è sottesa.

Con specifica attinenza alla questione di causa, ciò implica che l’Assemblea Capitolina, nel formare la gravata D.A.C. n. 75/2021 – in specie richiamando ai commi 304 e 305 dell’art. 1, L. n. 147 /2013 – non poteva non considerare l’espressa volontà palesata dal Legislatore nel d.lgs. n. 38/2021, soppesando quindi l’elemento dell’adesione del soggetto sportivo fruitore dell’impianto quale è nella sostanza, ossia quale requisito meramente eventuale e, di certo, non indispensabile al prosieguo del procedimento.

Della volontà chiaramente espressa dal Legislatore con la norma sopravvenuta non si sarebbe, quindi, dovuto e potuto prescindere neanche ove si ritenesse inapplicabile il principio *tempus regit actum* ed ancora vigente la norma abrogata. E ciò si sarebbe dovuto fare almeno in termini di sua corretta interpretazione ed applicazione.

Tanto più che, laddove l’Amministrazione Capitolina dovesse – come ripetutamente vanno affermando, suoi esponenti di spicco, ai mezzi d’informazione – rieditare il procedimento in un’altra località o con altro soggetto proponente, dovrà di certo fare riferimento al nuovo dato normativo, prendendo atto della chiara manifestazione di volontà,

espressa dal Legislatore in ordine al ruolo – eventuale e non condizionante il procedimento – riconosciuto al soggetto sportivo.

D'altronde, sul piano pratico, il differimento temporale dell'applicazione del nuovo regime normativo pare rispondere unicamente alla preoccupazione del Legislatore di consentire la rapida conclusione dei procedimenti già avviati, evitando di imporre, in relazione ad essi, le revisioni e gli adeguamenti che – sotto profili ben diversi dal ruolo svolto dal soggetto sportivo utilizzatore dell'impianto – conseguirebbero all'immediata "applicazione" del nuovo *corpus* normativo.

Ciò che, quindi, va riguardato nella definizione dei procedimenti avviati e condotti "a cavallo" tra le due norme, è, dunque, che risulti adeguatamente tutelato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto, che mai potrà farsi dipendere, e men che mai coincidere, con l'interesse particolare di un'associazione o di una società sportiva privata ad impegnarsi a fruire della struttura.

II.2.– Sull'insussistenza dell'interesse pubblico della revoca e sul difetto di motivazione della D.A.C. n. 75/2021 sul punto specifico.

D'altronde, ove pure (fatto che comunque si contesta) A.S. Roma potesse unilateralmente sciogliersi dagli impegni assunti, ciò non avrebbe comunque potuto comportare, quale effetto a carico del procedimento *in itinere*, la revoca della dichiarazione di pubblico interesse alla realizzazione dell'impianto, dato che il venir meno dell'impegno assunto da A.S. Roma, non può integrare – per le ragioni esposte, e per quanto si dirà appresso – elemento idoneo e sufficiente a fondare la pretesa cessazione dell'interesse pubblico alla realizzazione del Nuovo Stadio.

D'altronde, l'istituto della revoca – normato dall'art. 21-*quinques*, L. n. 241/1990, ed azionato con la gravata D.A.C. n. 75/2021 – regola la potestà della P.A. di ritirare propri atti che ritenga non più confacenti alle sue esigenze "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse" (e non d'interesse di un privato, diverso dal proponente, esterno al procedimento e non essenziale al suo perfezionamento).

La gravata revoca della dichiarazione d'interesse pubblico alla realizzazione del Nuovo Stadio di Tor di Valle, si fonda, invece, sul sottinteso che la permanenza dell'interesse pubblico, già dichiarato per ben due volte ed ora revocata con l'impugnata deliberazione, dipende dalla permanente volontà della A.S. Roma di fruire dell'impianto

sportivo; dacché, venuta meno tale volontà, il progetto sarebbe per ciò da abbandonare.

Non può, però, essere questa la corretta interpretazione delle norme che regolano la costruzione di tali impianti.

Non può, infatti, esservi dubbio sul fatto che la deliberazione revocata – assunta ai sensi della specifica normativa finalizzata a *“favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento”* (art. 1, comma 304, L. n. 147/2013 e s.m.i.) – abbia **dichiarato l’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura in nome della cittadinanza romana, e non certo della A.S. Roma.**

Pur alla luce delle costanti evoluzioni a cui, nel tempo, dottrina e giurisprudenza hanno sottoposto la declinazione del concetto d’interesse pubblico, è noto che tale categoria giuridica ha sempre conservato, immutato e costante, il suo necessario riferimento ai bisogni collettivi, intesi quali bisogni generali e prevalenti della collettività di riferimento; di modo che – ove tali bisogni non siano suscettibili di adeguata soddisfazione in forma individuale – ciò legittimerà l’intervento della P.A., affinché se ne faccia carico per la loro miglior soddisfazione.

Ciò premesso in via di principio, neppure si potrebbe seriamente ipotizzare che il volubile ripensamento di un’Associazione sportiva privata – la cui partecipazione al procedimento, nei sensi prima chiariti è (e non può che essere) per logica e *ratio legis*, complementare rispetto a quella del soggetto che si assume tutti gli oneri di realizzazione dell’intervento – possa giustificatamente indurre la P.A. a revocare atti legittimamente assunti, la cui rilevanza in termini di pubblico interesse va, invece, vagliata e riferita alle esigenze della Città di Roma (e non certo a quelle della A.S. Roma).

Diversamente opinando, infatti, si darebbe spazio allo sviato effetto di privare – improvvisamente ed immotivatamente e solo per effetto del ripensamento di un soggetto che la stessa Amministrazione ha considerato “terzo” nel rapporto convenzionale intercorrente con il soggetto attuatore – l’intera cittadinanza, non solo della possibilità di beneficiare di una primaria struttura sportiva di importanza ed utilità innegabili, ma di rinunciare anche a tutte le importantissime infrastrutture previste a servizio dell’ambito di riferimento (come accennato in fatto, dal costo di circa 195 milioni di €), incluse nello stesso programma di

interventi.

Nella fattispecie, l'Amministrazione avrebbe dovuto almeno far constare una chiara e puntuale esposizione della sopravvenuta e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, in relazione al preteso mutare delle circostanze di fatto, riferendola però alle esigenze della collettività e non alla diversa valutazione di convenienza della A.S. Roma, il cui ripensamento non può integrare un valido mutamento dell'originaria situazione di fatto, idoneo ad imporre l'arresto del procedimento, poiché la partecipazione del soggetto sportivo al procedimento non può ritenersi essenziale.

L'aver completamente trascurato le ragioni del soggetto proponente, l'essersi supinamente piegata sulle posizioni della A.S. Roma e l'aver, quasi proditoriamente, sovrapposto ed assimilato le (palesamente divergenti) posizioni dei due soggetti privati, irragionevolmente accomunati in un'unica "compagine" cui riferire la responsabilità del mutato scenario che avrebbe dato luogo alla revoca, sottende un comportamento (anzi precise scelte amministrative) che, lungi dal rappresentare il giusto temperamento tra le diverse posizioni, mediate dal perseguimento del pubblico interesse, ha rappresentato un vero e proprio arbitrio.

D'altronde, la più avveduta giurisprudenza ha già da tempo messo in luce che **"il potere di revoca – per come delineato dall'art. 21-quinques, L. n. 241/1990, data l'ampia latitudine semantica della norma – ben si presta a possibili arbitri dell'Amministrazione, che vanno contenuti tramite un rigoroso vaglio motivazionale.** La configurazione normativa del potere di revoca in esame si presta quindi ad essere criticata, nella misura in cui omette una adeguata considerazione ed una appropriata protezione delle esigenze, sempre più avvertite come ineludibili, connesse alla tutela del legittimo affidamento (qualificato come «principio fondamentale» dell'Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia UE), ingenerato nel privato danneggiato dalla revoca ed all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto originario, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi. E non vale, di per sé, la previsione della debenza di un indennizzo ai privati danneggiati dalla revoca a compensare gli squilibri regolativi sopra segnalati [...]" (cfr., ex plur., Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4206).

Pertanto, **"le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto**

originario, implicando che la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, non solo nell'esplicitare i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche in merito alla sua ritenuta prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dall'originario provvedimento a lui favorevole" (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026).

Nel caso di specie, *ictu oculi* non v'è traccia – nell'intera deliberazione impugnata – di qualsivoglia nuova ponderata rivalutazione dell'interesse pubblico, constando invece solo l'acritica presa d'atto di alcune posizioni – peraltro, palesemente pretestuose – assunte da un'associazione sportiva privata, senza che consti alcun vaglio dei relevantissimi interessi pubblici e privati che così vengono improvvisamente vanificati.

Ciò posto, è evidente che l'impugnata revoca non può ritenersi legittimamente assunta in base ad una nuova situazione di fatto, dipendente dai mutati *desiderata* di A.S. Roma, dovendo invece fondarsi su un esplicito, dettagliato e motivato giudizio in ordine all'opportunità (e permanenza), o meno, dell'interesse pubblico a dotare la città di Roma e la sua collettività del Nuovo Stadio e degli annessi interventi infrastrutturali.

Di tale congrua, ampia e chiara motivazione – esplicativa della mutata valutazione dell'interesse pubblico originario, tale da giustificare la revoca delle D.A.C. n. 132/2014 e n. 32/2017, dichiarative del pubblico interesse del progetto– non v'è traccia nella D.A.C. n. 75/2021, che – come detto e come si ribadirà tra breve – neppure si cura di ponderare la *ratio legis* emergente dal d.lgs. n. 38/2021, di assoluto rilievo proprio nel connotare come eventuale e non necessaria, l'adesione del soggetto sportivo al procedimento di cui trattasi.

Si tenga, infatti, conto che – sin dalle prime avvisaglie del contrasto poi sfociato nella gravata D.A.C. n. 75/2021 – l'Amministrazione capitolina ha pervicacemente sostenuto che il venir meno dell'impegno assunto da A.S. Roma, quale soggetto sportivo fruitore prevalente dell'erigendo impianto, rendesse impossibile il prosieguo del procedimento, in quanto – così si legge nella D.A.C. n. 75/2021 – "*elemento fondante della legge n. 147/2013, art. 1, commi 304 e 305, per favorire l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, è la presentazione da parte del Soggetto Proponente di uno studio di fattibilità, corredato da un Piano Economico-Finanziario e dall'Accordo intervenuto con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in misura prevalente*"; dacché, "*nello specifico procedimento che ci occupa, non a carattere urbanistico seppur*

con conseguenze urbanistiche, la partecipazione della A.S. Roma è di rilievo estremo rispetto al proponente, come reso evidente dalla prevista partecipazione della medesima Società alla sottoscrizione della Convenzione con assunzione di autonome obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione (cfr. testo convenzionale definitivo consegnato e di cui alla pec del 22 luglio 2020)".

Sotto tali profili, appare evidente l'illegittimità dell'impugnata D.A.C. n. 75/2021, assunta in palese **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DELL'ART. 1, COMMI 304 E 305, L. N. 147/2013, COME SOSTITUITI DALL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 38/2021, ANCHE TENUTO CONTO DELL'ART. 12-BIS, DEL MEDESIMO DECRETO (INSERITO DALL'ART. 30, COMMA 9, D.L. N. 41/2021, CONVERTITO DALLA L. N. 69 /2021), IN DERIVATA VIOLAZIONE, E FALSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, CON EVIDENTE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E CONSEGUENTE GRAVE E PALESE ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ELUSIONE DI FATTI E PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE.**

II.3 – Sulla presunta indisponibilità delle aree da parte di Eurnova S.p.A..

Non meno pretestuosi ed infondati sono, poi, i rilievi – adombrati nelle premesse dell'atto impugnato per poi essere tralasciati nelle sue parti motiva e dispositiva – relativi alla mancanza di titolarità di alcune aree ove realizzare l'impianto, in capo ad Eurnova S.p.A., poiché interessate da procedura esecutiva immobiliare.

A tal riguardo, nella corrispondenza intercorsa con Roma Capitale (da ultimo, con nota pervenuta al Dip.to PAU, prot. QI 81177 del 26.04.2021), la Soc. ricorrente ha ripetutamente chiarito (e ne dà atto anche la D.A.C. n. 75/2021) che quella circostanza – da cui la P.A. comunale, irragionevolmente, fa discendere che quei cespiti fossero da ritenersi sottratti alla disponibilità di Eurnova, mettendone così in dubbio la sua legittimazione quale soggetto promotore – costituisce argomentazione intempestiva ed impropria.

Per un verso, infatti, la Soc. ricorrente ha ripetutamente rassicurato Roma Capitale sul fatto che quei cespiti erano in corso di cessione a terzi, i quali avrebbero saldato direttamente tutti i debiti causa del pignoramento di quegli immobili; il che è avvenuto – ben prima dell'adozione della deliberazione di revoca qui gravata – con atto pubblico di compravendita del 06.07.2021, per notaio Mariangela Pasquini, in Roma, rep. n. 3358, racc.

n. 2172, con cui Eurnova ha ceduto l'intero complesso immobiliare a CPI Tor di Valle S.p.A. (a cui pure viene doverosamente notificato il presente gravame), trasferendo detti cespiti a quel primario investitore immobiliare europeo (previa estinzione della ridetta procedura esecutiva), così soddisfacendosi integralmente il sottostante debito e ben potendo, perciò, subentrare CPI nell'operazione quale Soggetto Proponente (subentro, peraltro, espressamente ammesso dall'art. 22 dello schema di convenzione predisposto da Roma Capitale, e confermato, nella sua fattibilità, dalla stessa Delibera gravata, non sussistendo preclusioni di sorta).

Il pignoramento immobiliare è preordinato alla vendita forzata del bene ed alla distribuzione del ricavato in favore dei creditori. Sino alla vendita, tuttavia, il bene rimane nella piena titolarità del proprietario. Dopo l'estinzione della procedura esecutiva il proprietario riacquista la piena disponibilità del bene e la temporanea pregressa pendenza di una procedura espropriativa non limita in alcun modo i possibili utilizzi del bene.

Inoltre, ma in diretta connessione logica con quanto rilevato, va pure evidenziato che l'asserita indisponibilità di quei beni non implicava affatto – allo stato, ed a fini di causa – l'impossibilità di dar seguito al procedimento poiché la giuridica disponibilità di quei cespiti, da parte del Promotore, non era richiesta in questa fase procedimentale, ma solo alla stipula della Convenzione per l'attuazione dell'intervento (come pure conferma l'art. 6 del ridetto schema convenzionale); ciò, a dire che quel requisito andava posseduto dal promotore in un momento ben successivo, quando ogni problematica inerente la disponibilità di quei beni sarebbe stata risolta, come in effetti, già oggi, è del tutto risolta.

Infine, quanto al tema della giuridica disponibilità delle aree d'intervento, va pure rammentato che il progetto – per ben due volte dichiarato di pubblico interesse – oltre ad impegnare aree private, si sviluppa in massima parte su aree pubbliche, che ancora non sono nella disponibilità della P.A. comunale, la quale però – su tale aspetto – non si è posta problemi di sorta. In specie, si tratta di un complesso di aree, estese per mq. 451.789 (pari a quasi metà della complessiva superficie dell'intervento), ancora in piena proprietà privata e solo preordinate ad espropriazione per pubblica utilità, per le quali l'Amministrazione si è limitata a pubblicare, il 10.11.2017, una comunicazione recante *“Integrazione Avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 T.U. «Disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) approvato con D.P.R 8*

giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. – Espropriazione aree per pubblica utilità interessate dalla realizzazione del Progetto «Nuovo Sta dio in località Tor di Valle»».

Ciò, ad ulteriore riprova e conferma che la giuridica disponibilità delle aree d'intervento integra un requisito che dev'essere posseduto in una diversa, e ben successiva, fase della procedura.

È quindi chiaro, oltre ogni discussione, che qualsiasi eccezione sull'attuale disponibilità delle aree d'intervento – peraltro, in concreto inesistente, stante l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva – se spesa dal Comune nell'attuale fase procedimentale a sostegno dell'impugnata revoca, degrada a mero espediente, del tutto sterile, suggestivo e tendenzioso, anche perché la P.A. capitolina ancora deve acquisire le aree da conferire per l'intervento, che – secondo l'*iter* logico della gravata delibera di revoca – dovrebbe invece già avere nella sua giuridica e materiale disponibilità.

Pure sotto tali profili, l'impugnata D.A.C. n. 75/2021 risulta assunta in palese **VIOLAZIONE, PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE, DELL'ART. 1, COMMI 304 E 305, L. N. 147/2013, COME SOSTITUITI DALL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 38/2021, ANCHE TENUTO CONTO DELL'ART. 12-BIS, DEL MEDESIMO DECRETO (INSERITO DALL'ART. 30, COMMA 9, D.L. N. 41/2021, CONVERTITO DALLA L. N. 69 /2021), IN DERIVATA VIOLAZIONE, E FALSA APPLICAZIONE, DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, CON ECCESSO DI POTERE PER EVIDENTE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, GRAVE E PALESE ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ELUSIONE DI FATTI E PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE.**

II.4-Sul conseguente obbligo di Roma Capitale di risarcire il danno arrecato.

Dalla chiara illegittimità della D.A.C. n. 75/2021 – come evidenziata e fatta emergere nelle suesposte censure – consegue l'obbligo, per l'Amministrazione comunale, di risarcire la Soc. ricorrente per il danno così arrecatole – il cui ammontare è pari ad **€. 20.548.705,00 (euro ventimilionicinquecentoquarantottomilasettecentocinque/00)**, a titolo di **danno emergente**, ed **€. 11.900.882,00 (euro undicimilioninovecentomilaottocentoottantadue/00)**, a titolo di **lucro cessante** – essendo tali importi meglio specificati, nelle loro singole voci costitutive, nell'allegata relazione tecnico–estimativa, da aversi qui per integralmente richiamata, ribadita e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente ricorso, non riproducendosene qui i

testuali contenuti in ossequio al criterio di sinteticità degli atti di cui all'art. 3, comma 2, C.p.A.; quanto sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge dovuti e nelle misure che matureranno sino al di dell'effettivo soddisfo, salva ogni diversa – maggiore o minore – misura del richiesto risarcimento che Ecc.mo TAR riterrà giusto ed equo accertare e liquidare in favore di Eurnova S.p.A., con ogni riserva di integrare la suesposta domanda risarcitoria – anche in corso di causa – ove la P.A. assuma, o concorra ad assumere, ulteriori atti idonei ad aggravare il danno così già inferto alla Soc. ricorrente.

* * * * *

III.1. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo TAR dovesse ritenere legittima la gravata D.A.C. n. 75/2021, non disponendone l'annullamento, vorrà allora accertare il diritto della Soc. ricorrente a percepire ed ordinare a Roma Capitale di corrispondere, l'indennizzo previsto dall'art. 21-*quinques*, comma 1, L. n. 241/1990, secondo cui, *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*.

Notoriamente, dalla revoca dell'atto amministrativo possono derivare situazioni diverse, a cui si riconnettono differenti discipline e conseguenze, insorgendo l'obbligo della P.A. a corrispondere l'indennizzo *ex art. 21-quinques*, L. n. 241/1990, nei limiti del solo danno emergente, ove l'atto di revoca, pur legittimo, pregiudichi i diretti interessati; ed insorgendo, invece, l'obbligo della P.A. di rifondere l'intero danno arrecato, in ogni sua voce risarcitoria (incluso quindi il lucro cessante), ove la revoca sia illegittimamente disposta (*ex plur.*, Cons. Stato, sez. IV, 07.02.2012, n. 662).

Nei casi di revoca legittima vanno, poi, tenuti distinti i presupposti per l'indennizzabilità del pregiudizio, a seconda che la revoca incida, o meno, rapporti negoziali; l'art. 21-*quinques*, al comma 1-*bis*, regola infatti partitamente la prima di tali ipotesi, disponendo che: *“Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o*

istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".

Al contrario, analoghe condizioni non sono previste od imposte, dal comma 1 di quella stessa norma, ove la revoca abbia ad oggetto atti non incidenti su rapporti negoziali.

Ciò si puntualizza pure per far emergere l'illegittimità (*sub specie* di una grave incoerenza ed irragionevolezza) della gravata D.A.C., in cui si pretende di eludere l'obbligo indennitario banalmente (e falsamente) affermando che, *"nella situazione sopra indicata, non è prevista la corresponsione di indennità a favore dei privati, resisi responsabili dell'arresto procedimentale e atteso che l'Amministrazione comunale risulta essere parte danneggiata dall'improcedibilità dell'iter procedimentale sopra indicato per fatto imputabile alla medesima compagine del proponente"*.

A tale proposito – in disparte ogni considerazione sull'ipotetica lesione della P.A. e, soprattutto, rispetto all'individuazione del soggetto responsabile, temi di cui si discuterà, se del caso, nelle sedi opportune – nessuno di quegli argomenti rileva se, com'è in specie, la revoca non incide su rapporti negoziali, non potendosi in tali ipotesi ritenere attenuato – e, men che mai, escluso *in toto* – l'obbligo indennitario previsto dall'art. 21-*quinquies*, comma 1, L. n. 241/1990, e gravante sulla P.A. per il sol fatto che, all'esito di sue valutazioni ampiamente discrezionali e d'opportunità, essa si sia determinata a revocare un proprio atto, vieppiù ove sia la stessa Amministrazione a non dubitare dell'intrinseca legittimità del provvedimento revocato.

In proposito, con encomiabile sforzo sistematico, la citata giurisprudenza (Cons. Stato, n. 662/2012, cit.) ha chiarito che, *"nel caso di revoca di provvedimento amministrativo occorre distinguere tra:*

- obbligo dell'amministrazione all'indennizzo, ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, per il caso di revoca del provvedimento amministrativo;*
- risarcimento del danno conseguente a constatata illegittimità del provvedimento di revoca, laddove venga accertata l'esistenza degli ulteriori presupposti di*

configurazione del danno risarcibile;

- *risarcimento del danno derivante da accertata responsabilità contrattuale, laddove la revoca del provvedimento giunga a determinare la caducazione del contratto già stipulato;*
- *risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale (in particolare, precontrattuale) della Pubblica amministrazione (ex art. 1337 c.c.).*

Quanto al primo caso, ai sensi dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, se la revoca del provvedimento amministrativo determina che la stessa «comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo» (comma 1) [...]”, considerando che, “*L'obbligo di indennizzo gravante sulla Pubblica Amministrazione, come previsto e definito nella sua misura dall'art. 21-quinquies, non presuppone elementi di responsabilità, ma si fonda su valori puramente equitativi considerati dal legislatore, onde consentire il giusto bilanciamento tra il perseguimento dell'interesse pubblico attuale da parte dell'amministrazione e la sfera patrimoniale del destinatario (incolpevole) dell'atto di revoca, cui non possono essere addossati integralmente i conseguenti sacrifici. Ricorre, dunque, l'ipotesi che suole definirsi come di responsabilità della Pubblica Amministrazione per attività legittima (forma conosciuta dal nostro ordinamento, come conseguente ad atti leciti, fin dall'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359), la quale, lungi dal trovare il proprio presupposto in fatti o atti illeciti ovvero in atti illegittimi imputabili alla stessa amministrazione, più propriamente risponde ad intenti equitativi e, a stretto rigore, non potrebbe essere definita utilizzando il termine «responsabilità»”.*

Rispetto alla revoca ed alle sue conseguenze, l'art. 21-quinquies rappresenta quindi, com'è noto, il punto d'arrivo di un lungo percorso che aveva orientato la giurisprudenza più risalente ad escludere qualsiasi indennizzo per il soggetto nei cui confronti fosse disposta la revoca legittima di un previo atto amministrativo per lui vantaggioso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 06.06.1969, n. 266), solo ipotizzandola in alcune specifiche fattispecie (Cass., SS.UU., 02.04.1959, n. 672).

L'art. 21-quinquies giunge, dunque, a valle di un processo di profonda evoluzione del rapporto tra Amministrazione ed amministrato rispetto all'attività amministrativa foriera di pregiudizio di suoi diritti o interessi, ridefinendo le conseguenze legate a tali atti

pregiudizievoli nel senso di riconoscere e codificare il diritto all'indennizzo del soggetto direttamente inciso dalla revoca, sul presupposto della legittimità della revoca stessa, dato che, nei casi di revoca illegittima, insorge invece – sussistendone gli ulteriori presupposti – la diversa ipotesi del risarcimento del danno (Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010 n. 7334 e 14 aprile 2008, n. 1667; sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5266).

Naturalmente, per l'effetto, l'indennizzo del soggetto direttamente pregiudicato da una revoca legittima resterà circoscritto al solo “*danno emergente*”, ciò rispondendo ai generali principi in tema di obblighi indennitari della P.A. per pregiudizi derivanti da sua attività legittima o lecita.

III.2. Venendo al caso di specie, va rilevato che la gravata revoca, con evidenza, ha violato l'affidamento legittimamente insorto in capo alla Soc. ricorrente a seguito della dichiarazione dell'interesse pubblico dell'iniziativa e di tutti gli ulteriori atti con i quali l'Amministrazione intimata ha ripetutamente confermato la sua ferma ed assoluta volontà di portare a compimento il programma di interventi, avendolo ritenuto non solo pienamente conforme ai propri interessi ma anche poggiante su un procedimento accuratamente vagliato, scandagliato fin nei dettagli e ripetutamente valutato come legittimo.

Da tempo, d'altro canto, la giurisprudenza, anche di codesto Ecc. mo TAR, ammette che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa e che “*la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un vero e proprio limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento*” (così Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Molteplici sono, nella fattispecie, i presupposti su cui si è fondato il più che legittimo affidamento della ricorrente: 1) la dichiarazione d'interesse pubblico – resa con la D.A.C. n. 32/2017, ora revocata – aveva esaurito la fase decisionale implicante, in capo alla P.A., l'esercizio di potestà e scelte d'opportunità e merito relative alla sussistenza dell'interesse pubblico sotteso alla proposta d'intervento, così residuando solo fasi procedurali ad esito

vincolato, od al più connotate da mera discrezionalità tecnica; 2) la proposta d'intervento di cui s'è revocata la dichiarazione di pubblico interesse era già stata approvata in conferenza di servizi nel suo sviluppo progettuale definitivo, ed – ex art. 1, comma 304, lett. b), l. n. 147/2013 – “*Il provvedimento finale [reso dalla conferenza di servizi sul progetto definitivo: n.d.r.] sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima*”; 3) a seguito di vicende penali che hanno interessato alcuni esponenti di Eurnova S.p.A., l'intero procedimento – ne dà atto la D.A.C. n. 75/2021, a pag. 7 ed 8 – è stato sottoposto a minuziosa revisione da parte degli Uffici comunali, con esito – a quanto consta – positivo; per questo, con la già citata istanza d'accesso del 20.09.2021, ad oggi inevasa, si è chiesta pure l'ostensione documentale degli atti di quella verifica, qui nuovamente chiedendo, **ex art. 116 C.p.A., che l'intestato TAR ordini a Roma Capitale – in via istruttoria, od all'esito di detta istanza d'accesso – di ostendere gli atti così richiesti, fornendone copia.**

Arduo, quindi – ai fini che ci occupano – negare che si sia ingenerato legittimo affidamento in capo ad Eurnova S.p.A.; ancor più arduo sostenere che la D.A.C. n. 75/2021 non abbia violato tale legittimo affidamento; infine, grottesco e risibile (oltre che irrilevante) imputare ad Eurnova ogni pur minima responsabilità in relazione alla disposta revoca della dichiarazione di pubblico interesse, essendosi la soc. ricorrente sempre, puntualmente e nella più assoluta correttezza e buona fede attivata per il buon esito del procedimento, avendo sempre e puntualmente svolto ogni attività a suo carico perché tale risultato fosse conseguito ed avendo, altresì, e fino all'ultimo momento utile, evidenziato a tutte le controparti la gravità ed irragionevolezza, oltre alla totale infondatezza ed illegittimità, della scelta di assumere una decisione di tal fatta.

Ciò chiarito, va da sé che la Società ricorrente, in conseguenza dell'impugnata revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto per la realizzazione del Nuovo Stadio di Tor di Valle, pur ove ritenuta legittima, patisce – a titolo di **danno emergente** indennizzabile – un pregiudizio pari ad **€. 20.548.705,00 (euro ventimilionicinquecentoquarantottomilasettecentocinque/00)**, le cui singole voci, costitutive del predetto complessivo ammontare, meglio sono specificate ed espone nell'allegata relazione tecnico–estimativa, da aversi qui per integralmente richiamata,

ribadita e trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente ricorso, non riproducendosene i testuali contenuti in ossequio al criterio di sinteticità degli atti sancito dall'art. 3, comma 2, C.p.A.; ciò, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge dovuti sino al dì dell'effettivo soddisfo, salva ogni diversa – maggiore o minore – misura indennitaria, che codesto Ecc.mo TAR riterrà giusto ed equo accertare e liquidare.

Peraltro, ignorando se – e quando – l'intimata P.A. comunale cesserà di assumere iniziative pregiudizievoli in merito alla vicenda qui controversa, subito si formula espressa riserva – a valere pure sulla domanda risarcitoria principale – ad integrare e precisare tutte le voci di ristoro già dedotte nel presente ricorso, non potendosi escludere che l'Amm.ne comunale – in corso di causa (ma anche in seguito) – possa aggravare il pregiudizio cagionato alla Soc. ricorrente.

Del resto, sotto tale profilo, l'eventuale integrazione ed ampliamento del *petitum* oggetto della sujestesa domanda indennitaria, o della su articolata domanda risarcitoria, integrerebbe mera e rituale *emendatio libelli* (cfr. Cass. 12638/1991), coerente col rito di accertamento e condanna e con i principi che lo informano (contraddittorio e garanzie difensive), non innovando, quindi, il *thema decidendi*.

Le domande di accertamento e condanna della P.A., qui formulate, devono perciò intendersi fin d'ora estese ad ogni eventuale ulteriore posta di danno od indennizzo che, pur sempre nei limiti ammessi, dovesse derivare da eventi od atti futuri, connessi e/o conseguenti alla vicenda qui controversa, nella misura che ci si riserva di documentare e precisare nei modi e termini di rito.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR – deliberata l'istanza *ex art.* 116, C.p.A., sopra articolata – accogliere il sujesteso ricorso annullando l'impugnata D.A.C. n. 75/2021 e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenti, per quanto d'interesse e ragione, altresì condannando l'intimata Amministrazione a risarcire il danno arrecato alla Soc. ricorrente, nelle misure indicate in ricorso e meglio precisate nella relazione tecnico-estimativa resa a suo corredo, oltre ad interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, salva ogni diversa – maggiore o minore – misura ritenuta equa e di giustizia.

Nella subordinata e denegata ipotesi di ritenuta legittimità dell'impugnata D.A.C. n. 75/2021, voglia l'ecc.mo TAR accertare e dichiarare il diritto della Soc. ricorrente ad essere

indennizzata da Roma Capitale, *ex art. 21-quinquies*, L. n. 241/1990, nella misura specificata e circostanziata in atti, oltre ad interessi e rivalutazione di legge sino all'effettivo soddisfo, salva ogni diversa – maggiore o minore – misura indennitaria che codesto TAR ritenga equa e di giustizia.

Roma, 27 ottobre 2021.

Avv. Giuseppe Ciaglia

Prof. Avv. Valerio Di Gravio

Avv. Francesco Caso